



«Rofenberg» Fondazione di
previdenza per il personale

Previdenza aziendale

Regolamento dei costi

«Rofenberg» Fondazione di previdenza per il personale

Osservazioni generali

Punto 1

Il presente regolamento disciplina i contributi per la partecipazione ai costi riscossi dalla Fondazione per oneri particolari in aggiunta a quelli ordinari. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Prestazioni finanziate con i contributi ai costi ordinari

Punto 2

Con i contributi ai costi ordinari vengono finanziate in particolare le seguenti prestazioni:

- amministrazione degli assicurati e dei beneficiari di rendita
- calcolo e comunicazione delle prestazioni di previdenza individuali
- trattamento di entrate, uscite, modifiche salariali, cambiamenti del grado d'occupazione, altre mutazioni (con riserva del punto 3.5)
- integrazione di versamenti unici
- sistema di notifica (con riserva del punto 3.5)
- ripartizione e trasferimento degli averi di vecchiaia in caso di divorzio
- gestione dei conti di vecchiaia
- allestimento di conteggi
- rilascio di informazioni telefoniche e scritte
- consulenza ai datori di lavoro affiliati in questioni concernenti la previdenza
- allestimento annuo dei certificati personali per gli assicurati
- redazione degli elenchi delle assicurazioni
- fatturazione e incasso dei contributi previdenziali
- valutazione e trattamento dei casi di prestazione (pensionamento, invalidità, decesso)
- adeguamento al rincaro delle rendite correnti d'invalidità e per i superstiti
- elaborazione delle operazioni di pagamento (ricezione dei contributi, dei versamenti unici, avvio di pagamenti di prestazioni previdenziali e d'uscita e di altri pagamenti relativi alla gestione della Fondazione)
- stesura di regolamenti della Fondazione, documenti di base, piani di previdenza e contratti
- stesura di promemoria e formulari
- attuazione di decisioni esecutive del consiglio di fondazione
- allestimento di offerte (trasformazione di soluzioni previdenziali)
- gestione della contabilità della Fondazione e allestimento del conto annuale
- relazioni con le compagnie d'assicurazione e con altri istituti di previdenza
- relazioni con le autorità di vigilanza, altre autorità e uffici pubblici

- rilevamento dei dati per la statistica delle casse pensioni svizzere; assistenza e sostegno ai revisori

Contributi ai costi per oneri particolari

Punto 3

Vengono riscossi contributi supplementari per gli oneri elencati di seguito:

1. Incasso

- Sollecito	CHF	100.-
- Proroga del termine di pagamento	CHF	200.-
- Piano d'ammortamento		
per uno scoperto < CHF 500.-	CHF	150.-
per uno scoperto ≥ CHF 500.- e < CHF 10 000.-	CHF	300.-
per uno scoperto ≥ CHF 10 000.- e < CHF 50 000.-	CHF	450.-
per uno scoperto ≥ CHF 50 000.-	CHF	600.-
< inferiore; ≥ superiore o uguale		
- Domanda d'esecuzione		
per un importo sollecitato < CHF 10 000.-	CHF	400.-
per un importo sollecitato ≥ CHF 10 000.- e < CHF 50 000.-	CHF	600.-
per un importo sollecitato ≥ CHF 50 000.- e < CHF 100 000.-	CHF	800.-
per un importo sollecitato ≥ CHF 100 000.-	CHF	1000.-
< inferiore; ≥ superiore o uguale		
- Procedura di rigetto dell'opposizione	CHF	1000.-
- Azione di constatazione dell'esistenza del debito	CHF	1500.-
- Le tasse di esecuzione e fallimento vengono addebitate a parte.		

2. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione

- Liquidazione parziale in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione	CHF	500.-
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi		
per assicurato attivo uscente più	CHF	30.-
minimo	CHF	150.-
massimo	CHF	5000.-

- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
per assicurato attivo uscente
più CHF 50.–

3. Liquidazione totale o parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a parziale o totale scioglimento del contratto di affiliazione

- Parziale o totale scioglimento del contratto di affiliazione CHF 700.–
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi
per assicurato attivo uscente
più CHF 30.–
minimo CHF 150.–
massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
per assicurato attivo uscente
più CHF 50.–

4. Ripartizione facoltativa dei fondi liberi

- per avente diritto CHF 30.–
- minimo CHF 150.–
- massimo CHF 5000.–

5. Sistema di notifica

- Notifica di entrata, uscita, modifica del salario, del grado di occupazione o cambiamento di piano di una persona assicurata, se l'evento risale a più di 12 mesi prima,
per notifica CHF 150.–
- Notifica di casi di prestazione le cui date risalgono a più di 3 anni prima,
per ogni caso CHF 300.–
- Notifica di casi di prestazione dopo lo scioglimento di un contratto d'affiliazione le cui date risalgono a un anno prima o più,
per ogni caso CHF 300.–

6. Prestazioni particolari della Fondazione

Prestazioni non coperte tramite i contributi ai costi ordinari ai sensi del punto 2:

- proseguimento di un contratto d'affiliazione senza assicurati per un periodo superiore a 12 mesi, per anno CHF 500.–
- trasmissione di dati per calcoli IAS/IFRS CHF 250.–/all'ora*
- incarichi speciali CHF 250.–/all'ora*

* calcolo secondo onere, più eventuale IVA

Oneri di terzi

Punto 4

I costi per gli oneri di terzi (ad es. autorità di vigilanza, periti in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione) vengono fatturati separatamente.

Fatturazione

Punto 5

1. I contributi ai costi in relazione a incasso (punto 3.1), notifica (punto 3.5) e prestazioni particolari convenute (punto 3.6) vengono fatturati al datore di lavoro.
2. I contributi ai costi in relazione a una liquidazione totale o parziale (punti 3.2 e 3.3), una ripartizione facoltativa dei fondi liberi (punto 3.4) nonché i costi per oneri di terzi (punto 4) vengono detratti dai fondi liberi della cassa di previdenza. Se tali fondi mancano o non sono sufficienti, i contributi ai costi vengono fatturati al datore di lavoro.

Esigibilità

Punto 6

I contribuiti ai costi previsti dal presente regolamento sono esigibili 30 giorni dopo l'emissione della fattura. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto ai sensi del punto 3.3, i contributi ai costi sono esigibili alla data di scioglimento del contratto. I contributi ai costi ai sensi del punto 3.4 sono esigibili con la ripartizione dei fondi liberi.

Entrata in vigore

Punto 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2013.